



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

## Provincia Palermo

Ordinanza n. 108 del 13.05.2015

Oggetto : Ordinanza divieto di transito di greggi e armenti nei centri abitati.

### IL SINDACO

**Considerato** che quotidianamente nelle vie pubbliche del centro abitato di Marcatobianco, Frazione del Comune di Castronovo di Sicilia, transitano armenti e greggi;

**Che** la circolazione di greggi e armenti crea danni alla proprietà pubblica, ma soprattutto, con l'approssimarsi della stagione estiva, si verificano le condizioni climatiche ideali che favoriscono la proliferazione e diffusione delle zecche e di altri insetti nocivi, possibili vettori di malattie infettive anche molto gravi, determinando una condizione di pericolo per la salute e l'incolumità delle persone;

**Che** la moltitudine di greggi e armenti rilasciano sul piano viabile le deiezioni e i residui di eventuali fanghi, con la conseguente diffusione di insetti quali mosche, zanzare con potenziale pregiudizio per il diffondersi di zoonosi dagli animali all'uomo;

**Rilevato** che tale fenomeno determina altresì situazioni di degrado e incide negativamente sul decoro urbano;

**Ritenuto** urgente provvedere nell'immediato, a scoraggiare la consuetudine delle greggi vaganti non autorizzate in ambito urbano;

**Atteso** che l'istituto dell'ordinanza sindacale è l'unico strumento per affrontare congruamente la predetta situazione di urgenza e contingenza;

**Considerata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di allevamenti e la necessità di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente eliminando qualsiasi presupposto che possa dar luogo a pregiudizio di tali beni giuridici e rilevate altresì le esigenze di garantire l'incolumità pubblica dei cittadini;

**Evidenziato** che gli spostamenti di greggi per ragioni di pascolo sono disciplinate dagli articoli 41, 42, 43 del D.P.R. 08/02/54 N. 320 che prescrive di dar corso a preventiva comunicazione all'autorità comunale al fine dell'adozione di eventuali misure di polizia veterinaria;

**Vista** la Legge 218/88 ed in particolare l'art. 6 comma 3 in materia di violazioni alle norme di polizia veterinaria;

**Visto** l'art. 184 commi 5-6-7 del Codice della strada che disciplina le modalità di circolazione di animali, armenti e greggi come di seguito riportato:

5. *Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.*

6. *I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.*

7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.

**Viste** le norme dettate in materia di tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico introdotte con la Legge n. 94 del 15/07/2009 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

**Visto** l'articolo 50 comma 4 Testo Unico Enti Locali relativo alla competenza del Sindaco quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

**Visto** l'articolo 54 comma 4 Testo Unico Enti Locali che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

### ORDINA

con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai conduttori il **divieto** di fare transitare i greggi e gli armenti su tutte le strade pubbliche del centro abitato di Marcatobianco Frazione del Comune di Castronovo di Sicilia.

**Obbliga** altresì, i conduttori dei greggi e armenti, eventualmente e preventivamente autorizzati al transito ai sensi del su citato art. 43 D.P.R. 320/54, di provvedere, **immediatamente**, alla pulizia del suolo pubblico oggetto di imbrattamento da parte degli animali stessi;

### DISPONE

- Che la presente ordinanza sia notificata al pubblico mediante l'apposizione in loco della prescritta segnaletica stradale e resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e affissione in spazi facilmente visibili ai cittadini;
- Stante la contingibilità e l'urgenza del presente provvedimento, se ne dichiara l'immediata esecutività, seppur in assenza della momentanea assenza della prescritta regolamentare segnaletica stradale;
- Che la presente ordinanza sia trasmessa per l'esecuzione in base alle loro specifiche competenze al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Stazione Corpo Forestale, alla Polizia Municipale

### AVVISA

I trasgressori al presente provvedimento verranno sanzionati ai sensi degli artt. 6,7,15 e 184 del vigente C.d.S..

Avverso la presente Ordinanza, ove se ne ravvisano i termini, può essere prodotto ricorso presso il Tribunale Amministrativo per la Sicilia.



Il Sindaco  
Dot. Onorato Francesco